Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 22 novembre 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 269 DEL 22 NOVEMBRE 1951:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 52: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco delle obbligazioni estratte della cessata Società delle strade ferrate romane e di quelle sorteggiate in precedenti estrazioni e non ancora presentate per il rimborso.

(4388)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 ottobre 1951, n. **1185.**

Messa in liquidazione dell'Ente di colonizzazione « Romagna d'Etiopia ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

L'Ente di colonizzazione « Romagna d'Etiopia », costituito con regio decreto-legge 6 dicembre 1937, numero 2300, convertito nella legge 15 aprile 1938, n. 683, modificata con la legge 4 dicembre 1939, n. 2107, è messo in liquidazione.

Le operazioni di liquidazione dovranno essere ultimate nel termine dei sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze, sarà provveduto alla nomina del commissario liquidatore e saranno determinati gli emolumenti spettantigli.

Con lo stesso decreto sarà provveduto alla nomina di un Comitato di sorveglianza composto di tre membri, due designati rispettivamente dal Ministero dell'Africa Italiana e da quello del tesoro ed il terzo dai creditori.

Art. 3.

Per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione, oltre a quelle stabilite nella presente legge, saranno osservate le norme relative alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa contenuta nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 4.

Il commissario liquidatore procederà a tutte le operazioni di liquidazione secondo le direttive dei Ministeri dell'Africa Italiana, del tesoro e delle finanze e sotto il controllo del Comitato di sorveglianza.

Art. 5.

Il commissario liquidatore prenderà in consegna i beni mobili, i libri contabili ed i documenti dell'Ente, redigendo apposito inventario. Copia degli atti relativi alla consegna dovrà inviarsi ai Ministeri dell'Africa Italiana, del tesoro e delle finanze.

Art. 6.

Il commissario liquidatore provvederà alla formazione dello stato attivo e passivo dell'Ente ed alla predisposizione del piano di liquidazione da sottoporre al Comitato di sorveglianza.

Entro il termine previsto all'art. 1 della presente legge il bilancio finale di liquidazione sarà sottoposto, per l'approvazione, ai Ministri per l'Africa Italiana, per il tesoro e per le finanze e successivamente pubblicato, a cura del commissario liquidatore, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tale comunicazione dispensa il liquidatore dal compimento di ogni altra formalità relativa alla pubblicazione del bilancio stesso.

Art. 7

La presente legge entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Sato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 19 ottobre 1951, n. **1186.**

Autorizzazione del limite di impegno di lire 1.500.000.000 per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

In aggiunta al limite d'impegni, previsto dall'art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, modificato dall'art. 1 della legge 22 giugno 1950, n. 471, è fissato un ulteriore limite di lire 1.500.000.000, entro il quale il Ministero

dei lavori pubblici è autorizzato a concedere, nell'esercizio finanziario 1951-52, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sulla edilizia popolare ed economica e successive modificazioni ed integrazioni, contributi in annualità agli enti e società, previsti dalle citate disposizioni, che costruiscono case popolari.

Art. 2.

La somma complessiva di lire 52.500.000.000, occorrente per il pagamento degli ulteriori contributi previsti dal precedente art. 1 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.500.000.000 annui, a decorrere dall'esercizio 1951-52 all'esercizio 1985-1986.

All'onere di lire 1.500.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1951-52 si provvede con i fondi stanziati al capitolo 312 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Sato.

Data a Roma, addì 19 ottobre 1951

EINAUDI

De Gasperi — Aldisio — Vanoni

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 24 ottobre 1951, n. 1187.

Ammissione dei laureati e diplomati universitari alle scuole speciali di metodo per gli insegnanti dei sordomuti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

le seguente legge:

Articolo unico.

Sono ammessi ai corsi delle scuole di metodo per ottenere lo speciale titolo di abilitazione all'insegnamento o alla direzione negli istituti dei sordomuti, oltre coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 523 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, i laureati o diplomati universitari di qualsiasi disciplina a prescindere dal titolo di studi medi in loro possesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Catania, addì 24 ottobre 1951

EINAUDI

De Gasperi — Segni

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 4 novembre 1951, n. 1188.

Ratifica, con modificazioni e aggiunte, del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, contenente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali, è ratificato ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, con le seguenti modificazioni e aggiunte:

L'art. 1 è sostituito dal seguente:

Art. 1. — *Limiti di applicabilità del decreto.*

Per l'assunzione del personale sanitario alle dipendenze degli istituti di cura di cui all'art. 1 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, viene provveduto in deroga temporanea e parziale alle disposizioni di legge o regolamento generale o particolare attualmente in vigore, relative alla materia dei concorsi ed alle nomine, mediante le disposizioni del presente decreto, la cui applicazione è limitata ai concorsi da bandire entro l'anno dalla sua pubblicazione, nonchè a quelli banditi anteriormente a detta pubblicazione e non espletati.

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

Art. 2. — *Requisiti di servizio per l'ammissione ai concorsi di primario, aiuto ed assistente.*

I requisiti di servizio per l'ammissione ai concorsi pubblici a posti di primario ed aiuto di cui alla lettera *b*) degli articoli 47 e 56 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono i seguenti:

Per l'ammissione ai concorsi a posti di primario presso ospedali di prima categoria costituisce requisito necessario possedere non meno di dieci anni di laurea ed otto anni di servizio in qualità di primario, aiuto o assistente di ruolo o incaricato o volontario universitario o ospedaliero in ospedali italiani, nel territorio metropolitano, nelle ex colonie italiane, o all'estero, retti da amministrazione italiana; per i concorsi per gli ospedali di seconda o terza categoria, non meno di otto anni di laurea e sei anni di servizio in qualità di primario, aiuto o assistente, come sopra.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di anatomo patologo è requisito necessario un periodo minimo di otto anni di laurea, ferme restando le altre condizioni di ammissibilità.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di dirigente sanitario nelle infermerie, qualora queste non si avvalgano del medico condotto, è requisito necessario avere non meno di sei anni di laurea e due anni di servizio in qualità di aiuto o assistente di ruolo o volontario universitario o ospitaliero come al secondo comma.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di aiuto è requisito necessario avere non meno di sei anni di laurea per ospedali di prima e seconda categoria e quattro anni di laurea per quelli di terza ed avere esplicato una attività sanitaria reale e continuativa per almeno due anni in un ospedale italiano nel territorio metropolitano, nelle ex colonie italiane, o all'estero, retti da amministrazione italiana, o in un istituto universitario.

Per l'ammissione ai posti di aiuto, il requisito riguardante il periodo di servizio effettivamente prestato à

ridotto alla metà per i combattenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, per i reduci e gli internati.

Per l'ammissione ai posti di assistente è requisito necessario la laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione professionale, nei casi in cui questa è prescritta.

Al servizio ospedaliero, previsto dal presente articolo per l'ammissione ai concorsi, è equiparato il servizio in ospedali di importanza pari a quelli nazionali, prestato in campo di concentramento o di deportazione, quando l'equipollenza sia riconosciuta dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

Art. 3. — *Concorsi ai posti di sovraintendente e di direttore sanitario.*

I concorsi ai posti di sovraintendente sanitario, direttore sanitario, vice direttore ed ispettore sanitario hanno luogo di norma nelle città in cui hanno sede gli ospedali rispettivi. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai predetti posti sono nominate con deliberazione dell'amministrazione ospedaliera interessata e sono costituite:

a) del presidente dell'amministrazione che bandisce il concorso o, per sua delega, di un membro del Consiglio d'amministrazione;

b) di un medico dei ruoli della sanità pubblica di grado non inferiore al 6° designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

c) di un professore universitario d'igiene di ruolo o fuori ruolo;

d) di due sovraintendenti sanitari o direttori sanitari di ospedali di prima o seconda categoria, dei quali uno designato dal Consiglio dell'ordine dei medici della provincia in cui si bandisce il concorso.

Funziona da segretario un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal prefetto.

Le amministrazioni ospedaliere provvedono all'approvazione della graduatoria ed alla nomina dei concorrenti risultati idonei, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 42 e 45 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

L'anzianità nell'esercizio professionale stabilita dagli articoli 42, primo comma, n. 5, e 43, quarto comma, del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, per l'ammissione al concorso di sovraintendente sanitario e direttore sanitario di ospedali di prima categoria è elevata a dieci anni.

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

Art. 4. — *Commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di primario, aiuto ed assistente.*

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di primario e di aiuto, di cui agli articoli 48, 62, 75 e 91 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominate con deliberazione dell'amministrazione ospedaliera che bandisce i concorsi e sono costituite:

a) del presidente dell'amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso o, per sua delega, del sovraintendente o direttore sanitario dell'ospedale o di un medico nominato dal Consiglio di amministrazione, presidente;

b) di due primari ospedalieri di ruolo di materie attinenti o affini al concorso, in servizio presso lo stesso ospedale o, in mancanza, presso ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza; uno di questi due primari sarà designato dall'Ordine dei medici della provincia nella quale si bandisce il concorso;

c) di un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della materia attinente al concorso;

d) di un medico appartenente ai ruoli della sanità pubblica, di grado non inferiore al 7°, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di assistente, di cui agli articoli 64 e 91 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominate anch'esse dalla amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso e sono costituite:

a) del presidente dell'amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso o, per sua delega, del sovraintendente o direttore sanitario dell'ospedale o di un medico nominato dal Consiglio di amministrazione, presidente;

b) di un primario ospedaliero di ruolo, designato dal Consiglio dell'ordine dei medici della provincia in cui si bandisce il concorso;

c) di un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di materia attinente al concorso.

Funziona da segretario delle Commissioni previste nel presente articolo un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal prefetto.

L'art. 5 è sostituito dal seguente:

Art. 5. — *Raggruppamenti di più concorsi.*

Le amministrazioni interessate comunicheranno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a mezzo dei prefetti, l'elenco di posti vacanti che possono essere messi a concorso.

La facoltà di raggruppamento dei concorsi prevista dall'art. 36 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, potrà essere esercitata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica soltanto su richiesta della amministrazione ospedaliera interessata, comunicata — tramite la competente prefettura — entro il termine di giorni sessanta dalla data di entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto.

L'art. 6 è sostituito dal seguente:

Art. 6. — *Commissioni giudicatrici dei concorsi raggruppati.*

Nel caso di più concorsi raggruppati ai sensi dell'articolo precedente, resta invariata la composizione delle Commissioni giudicatrici di cui all'art. 4.

Quando il raggruppamento abbia carattere provinciale la sede del concorso sarà presso l'ospedale della città capoluogo di provincia.

In questo caso il presidente della Commissione è quello designato dalle amministrazioni che chiedono il raggruppamento.

L'art. 7 è sostituito dal seguente:

Art. 7. — *Modalità di svolgimento dei concorsi.*

Gli esami di concorso ai posti di primario consteranno delle seguenti prove:

a) esame clinico di due infermi estratti a sorte al momento della prova con dissertazione scritta sulla diagnosi, prognosi o terapia, con esecuzione delle eventuali ricerche di laboratorio;

b) esame orale di cultura generale in rapporto ai casi clinici osservati e sempre attinente alla materia che riguarda il posto messo a concorso:

c) prova pratica di anatomia patologica per i primari medici e di medicina operatoria per i primari chirurghi.

Per gli esami di specialità la scelta dei malati per le prove di esame dovrà avere particolare attinenza con la specialità messa a concorso.

Per le specialità nelle quali non è attuabile la prova clinica, gli esami consteranno di una prova orale nella materia attinente al concorso e di una prova pratica con dissertazione scritta.

Gli esami di concorso ai posti di aiuto si svolgono con le medesime modalità dei posti di primario. Per i posti di assistente gli esami si svolgeranno secondo le modalità di cui all'art. 65 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Dopo l'art. 7 sono inseriti i seguenti:

Art. 7-*bis*. — *Ripartizione dei punti per i vari concorsi.*

La Commissione giudicatrice del concorso dispone di 100 punti che sono così ripartiti in relazione ai vari concorsi:

a) concorsi per primario:

45 punti per gli esami;

40 punti per il servizio prestato dai concorrenti negli ospedali e nelle cliniche universitarie;

15 punti per i titoli e le pubblicazioni scientifiche;

b) concorsi per aiuto:

60 punti per gli esami;

25 punti per il servizio prestato dai concorrenti negli ospedali e nelle cliniche universitarie od in altro servizio sanitario;

15 punti per i titoli e le pubblicazioni scientifiche;

c) concorsi per assistenti:

90 punti per gli esami;

10 punti per il servizio prestato dal concorrente e per titoli e pubblicazioni scientifiche.

Art. 7-*ter*. — *Criteri di assegnazione del punteggio e valutazione dei titoli.*

Nei concorsi a posti di primario l'assegnazione del punteggio per esami è stabilita come segue:

25 punti per la prova clinica;

10 punti per la prova orale;

10 punti per la prova integrativa.

Nei concorsi in cui si effettueranno soltanto due prove secondo quanto previsto nell'art. 7, il punteggio sarà attribuito in:

25 punti alla prova orale;

20 punti alla prova pratica.

Ai fini della valutazione come titolo di carriera del servizio prestato in qualità di ufficiale medico e di medico partigiano addetti agli ospedali, infermerie e reparti durante le guerre nazionali, anche per il periodo di prigionia o di internamento, potrà essere attribuita una valutazione non superiore al 10 per cento, tenuto conto degli incarichi ricevuti e del servizio effettivamente prestato, specie per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano se detti titoli siano già stati valutati.

L'art. 8 è sostituito dal seguente:

Art. 8. — *Concorsi per sanitari di ospedali di 3ª categoria.*

Le disposizioni del presente decreto relative alla nomina della Commissione esaminatrice, alla facoltà di raggruppamento prevista dall'art. 6, allo svolgimento delle prove di esame, si applicano anche agli ospedali di 3ª categoria.

L'art. 9 è sostituito dal seguente:

Art. 9. — *Sede dei concorsi.*

I concorsi per il personale sanitario di qualsiasi grado e categoria si svolgono presso gli ospedali interessati, purchè siano convenientemente attrezzati ed offrano un numero sufficiente di malati tra i quali scegliere quelli che possono essere oggetto della prova di esami, salvo quanto disposto nel secondo comma dell'art. 6.

In caso contrario, gli esami si svolgeranno in un diverso e più efficiente ospedale che sarà scelto dalle amministrazioni ospedaliere, previa approvazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

L'art. 10 è sostituito dal seguente:

Art. 10. — *Sanitari assunti in via provvisoria.*

I primari, gli aiuti e gli assistenti, assunti in via provvisoria, che prestino effettivo servizio, da almeno un biennio se assistenti ed aiuti, da almeno un triennio se primari, e che abbiano conseguito l'idoneità in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami e non anteriormente al 1936 presso lo stesso ospedale o presso altro ospedale della medesima categoria cui appartiene quello nel quale prestano servizio, possono essere confermati nel posto in via definitiva, con provvedimento delle amministrazioni, su parere favorevole del sopraintendente o del direttore sanitario dell'ospedale o di chi ne fa le veci, adottato entro il 24 ottobre 1948.

Dopo l'art. 10 è inserito il seguente:

Art. 10-*bis*. — *Speciali categorie di sanitari assunti in via provvisoria.*

I primari, gli aiuti e gli assistenti, già di ruolo in ospedali coloniali e della Venezia Giulia, che hanno dovuto abbandonare il loro posto in conseguenza del Trattato di pace o per persecuzioni politiche, qualora ricoprano attualmente ed in via provvisoria un posto equipollente in ospedali metropolitani possono, con provvedimento delle amministrazioni su parere favorevole del sovraintendente o del direttore sanitario dell'ospedale o di chi ne fa le veci, essere confermati nel posto in via definitiva, purchè l'ospedale sia di pari categoria.

L'art. 11 è sostituito dal seguente:

Art. 11. — *Tasse.*

Le tasse a carico dei candidati che partecipano ai concorsi, previste dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono elevate di 20 volte.

L'art. 12 è soppresso.

L'art. 13 è sostituito dal seguente:

Art. 13. — *Elevazione dei limiti di età.*

Il beneficio di cui all'art. 1 del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 182, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'assunzione di personale sanitario, è esteso ai concorsi contemplati nel presente decreto per tutta la durata di applicazione di esso.

Dopo l'art. 13 è inserito il seguente:

Art. 13-*bis*. — *Incompatibilità.*

Le disposizioni di cui all'art. 19 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono estese al personale sanitario di ruolo degli ospedali di 3ª categoria.

L'art. 14 è sostituito dal seguente:
Art. 14. — *Disposizioni finali.*
Per tutto quanto non previsto nel presente decreto restano in vigore le norme vigenti.
L'inquadramento del personale vincitore dei concorsi di cui al presente decreto avviene indipendentemente dalla revisione dei regolamenti interni e dei singoli ospedali, previsto dagli articoli 95 e seguenti del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.
Le amministrazioni ospedaliere sono tenute a bandire i concorsi per i posti vacanti e per i posti in atto ricoperti da incaricati non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto.

Art. 2.

Le norme del decreto legislativo 3 maggio 1948, numero 949, si applicano altresì ai concorsi del personale sanitario degli ospedali che saranno banditi entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Le presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1951, n. 1189.

Aumento del contributo dovuto, ai termini dell'art. 4 della legge 7 aprile 1940, n. 456, all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 7 aprile 1930, n. 456, con la quale in relazione al gettito delle tasse di bollo sulle quietanze per abbonamenti a giornali, riviste ed altre stampe e sulle inserzioni pubblicitarie, è stato istituito un contributo statale annuo a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, soggetto a revisione ogni biennio;
Visti il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 89 ed il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, con i quali il contributo statale al predetto Istituto, determinato in L. 1.000.000 annuo con la legge 7 aprile 1930, n. 456, venne successivamente aumentato a L. 2.000.000 ed a L. 4.000.000 annue;
Visto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 801, col quale detto contributo statale veniva ulteriormente aumentato a L. 30.000.000 annui, ferma restando la facoltà dello Stato di provvedere alla revisione biennale in relazione all'incremento delle anzidette tasse di bollo;
Considerata l'opportunità di provvedere alla revisione del contributo predetto, in base alla facoltà di cui all'art. 11 del decreto legislativo 3 maggio 1948 citato, e tenuto conto del notevole e costante incremento del gettito delle tasse di bollo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze e ad interim per il tesoro;

Decreta:

Il contributo annuo dovuto dallo Stato, a' termini dell'art. 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, nella misura di L. 30.000.000 in virtù dell'art. 11 del decreto legislativo 3 maggio 1948, numero 801, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 a L. 60.000.000 annui, in relazione allo incremento verificatosi nel gettito delle tasse di bollo sulle quietanze contemplate dagli articoli 59 e 87 della tariffa allegato *A* al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 107. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quote Altura », sito nel comune di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 27 aprile 1951 del Collegio centrale arbitrale — costituito con l'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo « Quote Altura » riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta Cerchiello Antonio fu Bartolomeo, livellario al comune di Grazzanise, partita 1929, foglio di mappa 38, particella 71, per la superficie di Ha. 0.32.84, con il reddito dominicale di L. 111,65 ed agrario di L. 22,99.

Il fondo confina: a nord, con la strada comunale « Quote Altura », ad est, con il fondo di proprietà Cerchiello Giovanni fu Bartolomeo; a sud, con il fondo di proprietà Petrella Patrizio di Vincenzo, ed altri; a ovest, con il fondo di proprietà Foresta Umberto fu Domenico;
Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 4 giugno 1951 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Quote Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 18.000 (diciottomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritti, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

FANFANI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 10, foglio n. 382. — CATALANO

(5637)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1951.
Costituzione della Commissione consultiva dell'artigianato e della piccola industria.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Considerata la necessità di porre allo studio i problemi dell'artigianato e della piccola industria e di sentire in merito ad essi il parere di un organo composto di elementi rappresentativi e di tecnici;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto Ministeriale 4 novembre 1950, che istituiva una Commissione consultiva per lo studio dei problemi dell'artigianato;

Di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita presso il Ministero dell'industria e del commercio, una Commissione consultiva dell'artigianato e della piccola industria.

Art 2.

La Commissione consultiva dell'artigianato e della piccola industria formula proposte ed esprime pareri al Ministro per l'industria e il commercio:

1) sui problemi tecnici attinenti a programmi e provvedimenti che riguardano:

la delimitazione, l'assetto, lo sviluppo tecnico ed economico, il credito e il finanziamento delle imprese artigiane e delle piccole imprese industriali;

l'incremento della produzione e dello smercio dei prodotti all'interno ed all'estero, il rifornimento delle materie prime e l'adeguamento delle attrezzature occorrenti alle dette imprese;

l'assistenza tecnica ed artistica e la tutela dell'artigianato e della piccola industria;

l'istruzione professionale relativa ai mestieri artigiani ed ai lavoratori addetti alle piccole imprese industriali;

2) sui provvedimenti relativi alla costituzione, trasformazione e soppressione di enti che si propongono l'assistenza economica, tecnica ed artistica delle imprese artigiane e di enti per la organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni a carattere internazionale, nazionale, regionale o interprovinciale per i prodotti dell'artigianato;

3) sull'attuazione di intese e di accordi internazionali che interessano l'artigianato e la piccola industria, e sull'adempimento di voti e raccomandazioni, in tal campo, di organismi internazionali;

4) sulla esecuzione di rilevazioni e di indagini economiche, nonchè sui censimenti delle imprese artigiane e delle piccole imprese industriali e delle relative produzioni;

5) su ogni altro argomento, sul quale il Ministro per l'industria e il commercio ritenga di sentire la Commissione consultiva.

Art. 3.

In seno alla Commissione consultiva dell'artigianato e della piccola industria sono istituite una Sezione dell'artigianato e una Sezione della piccola industria.

Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio è stabilita la competenza delle Sezioni, e sono nominati i componenti delle medesime, scelti fra i componenti della Commissione.

Art. 4.

In seno alla Commissione consultiva dell'artigianato e della piccola industria possono essere istituiti, con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, su proposta del presidente della Commissione stessa, Comitati di studio.

Parimenti, con decreto del Ministro, è stabilita la competenza dei Comitati di studio e ne sono nominati i componenti.

Art. 5.

Il presidente della Commissione ed i presidenti delle due Sezioni sono nominati dal Ministro per l'industria e il commercio.

La Commissione è composta dei seguenti membri:

1) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio scelto fra i funzionari di grado non inferiore al 5°;

2) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dell'artigianato;

3) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale della piccola industria;

4) tre titolari di imprese artigiane e tre titolari di piccole imprese industriali;

5) un lavoratore dipendente da impresa artigiana e un lavoratore dipendente da piccola impresa industriale;

6) un rappresentante dell'Ente nazionale per lo artigianato e le piccole industrie;

7) un rappresentante dell'Ente autonomo mostra-mercato nazionale dell'artigianato;

8) un rappresentante della Cassa di credito per le imprese artigiane;

9) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria e agricoltura;

10) un rappresentante dell'Ente nazionale casse rurali agrarie ed enti ausiliari;

11) un rappresentante della Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie;

12) un rappresentante degli altri istituti di credito delle piccole industrie;

13) un rappresentante dell'Ente autonomo « Triennale di Milano »;

14) un rappresentante del Centro nazionale per l'artigianato;

15) un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

16) esperti scelti fra funzionari delle pubbliche amministrazioni interessate e persone particolarmente competenti nelle materie indicate nell'art. 2.

Nel caso di assenza o di impedimento dei rappresentanti designati, intervengono alle adunanze coloro che presso i rispettivi enti od amministrazioni sono chiamati dal relativo ordinamento a sostituirli.

Art. 6.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio. Con lo stesso decreto sono nominati il segretario della Commissione e un vice segretario per ciascuna delle due Sezioni.

Art. 7.

Il presidente della Commissione, i presidenti delle Sezioni e gli altri componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Se nominati nel corso del triennio restano in carica fino al compimento di esso.

Essi decadono dalla carica se non partecipano a tre riunioni consecutive della Commissione o dei suoi organi senza giustificato motivo.

Art. 8.

La Commissione, le Sezioni ed i Comitati di studio deliberano a maggioranza assoluta di voti dei rispettivi componenti.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi lo sostituisce.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione, delle Sezioni e dei Comitati di studio è necessaria la presenza della metà più uno dei rispettivi componenti.

Art. 9.

Al presidente, agli altri componenti della Commissione, al segretario ed ai vice segretari spetta, per ogni riunione della Commissione e dei suoi organi, un gettone di presenza ai sensi della legge 4 novembre 1950, n. 888.

I componenti della Commissione che partecipano ai lavori della Commissione e dei suoi organi, che non fanno parte dell'Amministrazione dello Stato, agli effetti della indennità di viaggio e di soggiorno, sono equiparati ai funzionari statali di grado 6° per l'intervento ad adunanze della Commissione e dei suoi organi.

Art. 10.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è soppressa la Commissione consultiva per lo studio dei problemi dell'artigianato, istituita con decreto del Ministro per l'industria e il commercio in data 4 novembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 1950.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 giugno 1951

Il Ministro per l'industria e per il commercio
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1951
Registro Industria e commercio n. 11, foglio n. 71. — BAGNOLI

(5808)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1951.

Agevolazioni a favore degli iscritti ad alcuni enti a carattere nazionale. (Legge 2 aprile 1951, n. 226).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, e l'art. 2 del decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 3, a termini dei quali per i biglietti d'ingresso nei cinematografi e nei teatri che, in facoltà degli esercenti, sono venduti a prezzo ridotto agli iscritti allo Ente nazionale assistenza lavoratori e al Dopolavoro ferroviario, il diritto erariale è calcolato sul prezzo pagato in misura ridotta;

Vista la legge 2 aprile 1951, n. 226, che dà facoltà al Ministro per l'interno, su conforme parere del Ministero delle finanze, di estendere le predette agevolazioni agli iscritti agli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano state riconosciute ai sensi del decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 705;

Sentito il Ministero delle finanze, che ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Le disposizioni di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, e all'art. 2 del decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 3, sono estese agli iscritti ai seguenti enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono state riconosciute a termini del decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 705:

1. Dopolavoro postelegrafonico;
2. Associazione nazionale combattenti e reduci;
3. Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra;
4. Associazione cristiana lavoratori italiani;
5. Movimento azione sociale.

Roma, addì 10 novembre 1951

Il Ministro: SCELBA

(5837)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 2 aprile 1951.

Disciplina della produzione della penicillina G. cristallina.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Considerata l'opportunità di sottoporre a particolare disciplina la produzione per la vendita della penicillina G. cristallina, sale sodico o potassico, sia di produzione nazionale che estera, allo scopo di accertarne la purezza e le altre caratteristiche, compreso il potere antibiotico;

Ritenuto che, a tal fine, oltre all'obbligo della registrazione dei prodotti anzidetti quali specialità medicinali con vendita esclusivamente dietro presentazione della ricetta medica sia necessario accertare preventivamente con controllo obbligatorio a carico del produttore le caratteristiche anzidette;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 180 del testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 12 e seguenti del regolamento 18 giugno 1905, n. 407;

Decreta:

Art. 1.

La produzione per la vendita dei prodotti antibiotici costituiti da penicillina G. cristallina, sale sodico o potassico, è sottoposta al controllo preventivo dello Stato ai sensi dell'art. 180 del testo unico delle leggi sanitarie e 12 e seguenti del regolamento 18 giugno 1905, n. 407.

Art. 2.

Il controllo è esteso ai prodotti di cui all'articolo precedente, fabbricati all'estero, a meno che il controllo non sia stato già eseguito nel Paese di origine con garanzie equivalenti a quelle stabilite per i corrispondenti prodotti nazionali.

Art. 3.

Gli istituti di produzione, prima di mettere in commercio qualsiasi partita dei prodotti, indicati nell'articolo 1, dovranno chiedere con domanda diretta all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e presentata al prefetto della Provincia, che sia eseguito il controllo da parte dell'Istituto superiore di sanità.

Alla domanda in bollo dovrà essere unita la quietanza comprovante il versamento nella Sezione della Tesoreria provinciale a disposizione dell'Istituto superiore di sanità della somma necessaria al rimborso delle spese di controllo determinata in lire diecimila per ciascun campione, salva ed impregiudicata la facoltà dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica di richiedere somme maggiori quando per particolari circostanze le operazioni di controllo importino spese superiori a quella suindicata.

Art. 4.

Il prefetto, ricevuta la domanda, disporrà il prelevamento dei campioni nei modi prescritti dall'art. 15 del regolamento 18 giugno 1905, n. 407, e il loro immediato invio all'Istituto superiore di sanità informandone l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, il quale in base ai risultati favorevoli delle analisi autorizzerà la vendita di ciascuna partita dei prodotti controllati e richiederà l'apposizione sui recipienti che li contengono delle indicazioni prescritte dall'articolo 6 del regolamento succitato.

Art. 5.

Per i prodotti di cui all'art. 1, fabbricati all'estero, gli istituti richiedenti dovranno nella domanda al prefetto fornire, oltre alle indicazioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 dell'art. 6 del regolamento 18 giugno 1905, n. 407, anche la prova che i prodotti sono stati controllati all'estero con garanzie equivalenti a quelle stabilite per i corrispondenti prodotti nazionali.

Per i prodotti che si introducono nella Repubblica già distribuiti in dose, ogni recipiente dovrà portare il contrassegno del controllo ufficiale ed un numero d'ordine progressivo apposto dall'istituto produttore al fine di accertare prontamente la provenienza di ciascuna dose.

Della distribuzione in dosi sarà presa nota negli appositi registri nei modi indicati dagli articoli 15, 16 e 18 del regolamento anzidetto.

Art. 6.

Le ditte importatrici dei prodotti indicati nell'articolo 1, fabbricati all'estero dove non si effettua il controllo di Stato, dovranno custodire la merce importata in regolare deposito doganale privato da gestirsi con l'osservanza delle condizioni e cautele prescritte in materia dalla legge doganale e dal relativo regolamento.

Le ditte anzidette, prima di porre in commercio ogni partita di penicillina, dovranno uniformarsi alle norme di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 7.

Il prefetto provvederà all'istruttoria delle domande indicate nell'art. 3 e, accertato l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente decreto e nel regolamento 18 giugno 1905, n. 407, invierà le istanze allo Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Provvederà egualmente all'istruttoria delle domande di cui all'art. 6 disponendo come anche nel caso precedente il prelevamento dei campioni ed il loro invio all'Istituto superiore di sanità nei modi indicati dall'art. 4.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1951

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
COTELLESSA

Il Ministro per le finanze
VANONI

(5835)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione di Passignano sul Trasimeno (Perugia)

Con decreto Ministeriale del 16 novembre 1951, n. 2352, è stato approvato, previa decisione sulle opposizioni presentate, il piano di ricostruzione di Passignano sul Trasimeno, vistato in due planimetrie in scala 1:1000 e sono state rese esecutorie le annesse norme edilizie.

Per l'esecuzione di detto piano è stato assegnato il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(5821)

Approvazione del progetto relativo alla zona stralciata dal piano di ricostruzione originario di Formia

Con decreto Ministeriale 15 novembre 1951, n. 4378, è stato approvato il progetto relativo alla sistemazione della zona compresa tra via Appia, vicolo Orto del Re ed il ponte di Mola, stralciata dal piano di ricostruzione di Formia, vistato in una planimetria in scala 1:1000.

Per l'esecuzione di detto progetto resta fermo il termine stabilito per l'attuazione del piano originario, prorogato fino al 9 ottobre 1956.

(5822)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 241

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 22 novembre 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,92	Borsa di Palermo	624,90
» Firenze	624,90	» Roma	624,91
» Genova	624,92	» Torino	624,90
» Milano	624,93	» Trieste	—
» Napoli	624,85	» Venezia	624,91

Media dei titoli del 22 novembre 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,75
Id. 3,50 % 1902	68,15
Id. 3 % lordo	57 —
Id. 5 % 1935	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	72,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,825
Id. 5 % 1936	91,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	97,75
Id. 5 % 1960	97,75

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 22 novembre 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,92

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87 48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Chieti al 30 novembre 1948 e al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti i decreti del Prefetto di Chieti del 31 dicembre 1948, n. 20165, e del 1° dicembre 1950, n. 33741, con i quali sono stati banditi i concorsi a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Chieti rispettivamente al 30 novembre 1948 e al 30 novembre 1950;

Visto il proprio decreto del 4 giugno 1951, n. 20457.2/9679, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pescara ed il successivo decreto 3 ottobre 1951, numero 20457.2/11414, con il quale è stato sostituito un componente della predetta Commissione giudicatrice, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 26 giugno 1951 e n. 241 del 19 ottobre 1951;

Vista la nota del Prefetto di Chieti, con la quale è stata rappresentata l'opportunità di far giudicare i predetti concorsi dalla Commissione giudicatrice costituita per la provincia di Pescara;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pescara è incaricata di giudicare anche i concorsi banditi per la provincia di Chieti di cui alle premesse.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 12 novembre 1951

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(5831)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Elenco degli ammessi al concorso per titoli al posto di direttore dell'archivio storico del Ministero degli affari esteri, bandito con decreto Ministeriale 16 novembre 1950.

Coniglio Giuseppe;
Curato Federico;
Giordano Virgilio;
Mori Renato;
Serra Enrico;
Tamborra Angelo.

(5832)

Elenco degli ammessi al concorso per titoli al posto di bibliotecario del Ministero degli affari esteri, bandito con decreto Ministeriale 10 febbraio 1951.

Cataluccio Francesco;
Lenzi Raffaele;
Manacorda Giuliano;
Tamborra Angelo.

(5833)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria di merito del concorso a trentasette posti di ufficiale aggiunto in prova (gruppo C) nel ruolo delle Dogane, riservato ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, indetto con decreto Ministeriale 2 marzo 1950.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale fu approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 349, concernente la revisione dei ruoli organici del personale delle Dogane e imposte indirette;

Visto il decreto Ministeriale 2 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1950, registro Finanze n. 7, foglio n. 7, con il quale venne indetto un concorso per esami a trentasette posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* delle Dogane riservato ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1950, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1950, registro Finanze n. 15, foglio n. 389, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Considerato che nel predetto ruolo di gruppo *C* delle Dogane composto di novecento unità, non è stata raggiunta la quota del dieci per cento dei posti in ruolo che ai sensi della legge 21 agosto 1921, n. 1312, devono essere coperti dagli invalidi di guerra, in quanto trovansi il servizio quarantatre elementi aventi la detta qualifica;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito ai risultati del concorso per esami a trentasette posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* delle Dogane riservato ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, indetto con decreto Ministeriale 2 marzo 1950:

COGNOME NOME E PATERNITÀ	Media dei voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Votazione complessiva
1. Falcicchio Petrillo Giuseppe fu Vincenzo	8,500	8,500	17,000
2. Marino Mario di Matteo	8,250	7,875	16,125
3. Bruno Luigi di Giuseppe	8,000	7,750	15,750
4. Procoli Antonio fu Igino	8,000	7,700	15,700
5. Scaglione Mario fu Luigi	7,625	8,000	15,625
6. Campanaro Francesco di Michele	7,750	7,550	15,300
7. Buono Aquilino di Camillo	7,000	8,250	15,250
8. De Santis Scipione Gustavo fu Francesco	7,500	7,600	15,100
9. Boccaciaro Giovanni fu Ciro	7,500	7,500	15,000
10. Vezzani Vinicio fu Armiro	7,500	7,355	14,855
11. La Ciacera Carmelo di Antonino	8,000	6,850	14,850
12. Cardarelli Adelio di Giuseppe, invalido di guerra	7,500	7,300	14,800
13. Sini Giuseppe fu Giuseppe	7,625	7,170	14,795
14. D'Aquino Mario fu Sofronio	7,500	7,250	14,750
15. Zucchini Luigi fu Virgilio	8,000	6,730	14,730
16. Catalano Salvatore fu Luigi	7,625	7,100	14,725
17. Pace Umberto fu Giuseppe	8,000	6,720	14,720
18. Russo Antonio fu Sante	7,250	7,465	14,715
19. Rausa Carmelo di Calogero	7,500	7,210	14,710
20. Magi Carlo di Guglielmo	8,250	6,450	14,700
21. Bruno Mario fu Michele	7,500	7,100	14,600
22. Nicosia Orazio fu Giuseppe	7,750	6,825	14,575
23. Cattano Corrado di Giuseppe	7,500	7,050	14,550
24. Bisignani Francesco fu Raffaele	7,500	7,000	14,500
25. Marchetti Riccardo fu Paolino	7,500	6,950	14,450
26. Galante Giuseppe fu Bersanofio	7,375	7,025	14,400
27. Montesano Giuseppe fu Giacomo	7,250	7,130	14,380
28. Ferrara Francesco di Enrico	7,375	7,000	14,375
29. Pantini Brunetto di Ugo	7.250	7,120	14,370
30. Masi Francesco fu Domenico	7,250	7,025	14,275
31. Linaldeddu Martino di Benedetto	7,255	7,000	14,255
32. Fato Donato fu Francesco	7,250	7,000	14,250
33. Abeti Doro di Vincenzo	7,250	6,950	14,200
34. Rossi Antonio fu Angelo	7,000	7,180	14,180
35. Cottone Giacomo di Giuseppe	7,250	6,920	14,170
36. Potenza Settimio di Giuseppe	7,250	6,910	14,160
37. Perino Giovanni di Felice	7,250	6,905	14,155
38. Mariotti Giulio di Armando	7,750	6,400	14,150
39. Perato Ambrogio di Giovanni	8,125	6,000	14,125
40. Ferrigno Carlo di Antonio	7,500	6,600	14,100
41. Muscarà Giovanni di Antonino	7,500	6,575	14,075
42. Ruiu Vittorio di Giovanni	7,250	6,685	13,935
43. Cordedda Giuseppe fu Lorenzo	7,000	6,800	13,800
44. Manzo Alfonso di Giovanni	7,125	6,650	13,775
45. Stroffolino Lelio fu Gennaro	7,000	6,765	13,765
46. Mozzoni Armando di Giovanni	7,750	6,010	13,760
47. Marabello Paolo di Gaetano	7,000	6,700	13,700
48. Conte Raffaele di Paolo	7,000	6,600	13,600
49. D'Amato Antonio fu Gaetano	7,000	6,560	13,560
50. Rossetti Mariano di Vincenzo	7,000	6,555	13,555
51. Lodevole Francesco di Cosimo	7,000	6,550	13,550
52. Bartoli Odoardo fu Giuseppe	7,000	6,500	13,500
53. Lucidi Domenico fu Giovanni, invalido di guerra	7,000	6,450	13,450
54. Gramegna Salvatore fu Vincenzo	7,000	6,450	13,450
55. Da Ronch Angelo fu Giovanni	7,000	6,400	13,400
56. Bonelli Francesco Raffaele di Pietro	7,000	6,350	13,350
57. Paladini Giovanni di Vincenzo	7,000	6,300	13,300
58. Ferrari Camillo di Francesco	7,250	6,000	13,250
59. Carretti Augusto fu Antonio	7,000	6,200	13,200
60. Pacei Cosimo di Silvio	7,000	6,150	13,150
61. Frezza Vincenzo di Ottavio	7,125	6,000	13,125
62. Arena Andrea di Domenico	7,000	6,100	13,100
63. Mattana Riziero di Emanuele	7,000	6,015	13,015
64. Falcone Giacomo fu Diego, invalido di guerra	7,000	6,013	13,013
65. Cavalli Ernesto	7,000	6,000	13,000

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Falcicchio Petrillo Giuseppe
2. Marino Mario
3. Bruno Luigi
4. Procoli Antonio
5. Scaglione Mario
6. Campanaro Francesco
7. Buono Aquilino
8. De Santis Scipione
9. Boccacciaro Giovanni
10. Vezzani Vinicio
11. La Ciacera Carmelo
12. Cardarelli Adelio
13. Sini Giuseppe
14. D'Aquino Mario
15. Zucchini Luigi
16. Catalano Salvatore
17. Pace Umberto
18. Russo Antonio
19. Rausa Carmelo
20. Magi Carlo
21. Bruno Mario
22. Nicosia Orazio
23. Cattano Corrado
24. Bisignani Francesco
25. Marchetti Riccardo
26. Galante Giuseppe
27. Montesano Giuseppe
28. Ferrara Francesco
29. Pantini Brunetto
30. Masi Francesco
31. Linaldeddu Martino
32. Fato Donato
33. Abeti Doro
34. Rossi Antonio
35. Cottone Giacomo
36. Lucidi Domenico
37. Falcone Giacomo

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato:

1. Potenza Settimio
2. Perino Giovanni
3. Mariotti Giulio
4. Perato Ambrogio
5. Ferrigno Carlo
6. Muscarà Giovanni
7. Ruiu Vittorio
8. Cordedda Giuseppe
9. Manzo Alfonso
10. Stroffolino Lelio
11. Mozzoni Armando
12. Marabello Paolo
13. Conte Raffaele
14. D'Amato Antonio
15. Rossetti Mariano
16. Lodevole Francesco
17. Bartoli Odoardo
18. Gramegna Salvatore
19. Da Ronch Angelo
20. Bonelli Francesco
21. Paladini Giovanni
22. Ferrari Camillo
23. Carretti Augusto
24. Pacei Cosimo
25. Frezza Vincenzo
26. Arena Andrea
27. Mattana Riziero
28. Cavalli Ernesto

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1951
Registro Finanze n. 27, foglio n. 103. — LESEN

(5753)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Graduatoria del concorso interno per titoli a centododici posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno, indetto con decreto Ministeriale 18 giugno 1949.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1949, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1949, registro n. 31, foglio n. 307, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 24 novembre 1949, con il quale, a termini dell'art. 5 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, è stato indetto un concorso interno per titoli a centododici posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno;

Visto il decreto Ministeriale 11 agosto 1950, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1950, registro n. 60, foglio n. 87, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e l'art. 10 del bando di concorso;

Visti gli atti della precitata Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso interno per titoli a centododici posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno, indetto con il decreto citato nelle premesse:

1. Ledda Bachisio . . . . . punti 34,50
2. Ciciani Mario » 32,25
3. Amitrano Maria » 32 —
4. Tabak Sciucri » 29 —
5. Altieri Carlo » 27,50
6. Fabiani Vito » 26,70
7. De Benedictis Mario » 26,60
8. Trombacco Vincenzo » 26,60
9. Ricciardi Antonio » 26,50
10. Daniele Pasquale » 26 —
11. Causero Luigi » 25,30
12. Marcato Italo » 25,25
13. Di Gioia Giuseppe » 25 —
14. Tudisco Donato » 24,80
15. Scardoni Adriana » 24,70
16. Mingo Claudio » 24,20
17. Morandini Luigi » 24,20
18. Paolone Giovanni » 24 —
19. Gaggioli Giuseppe punti 23,70
20. Sambucini Silvio » 23,60
21. Salzano Angelo » 23,50
22. Ciola Lino » 23,50
23. Sciscio Francesco » 23,50
24. Capasso Letizia » 23,10
25. Bruno Vito Vincenzo Michele » 23 —
26. Di Gaetano Leonardo » 23 —
27. Veggiato Giovanni » 22,90
28. Bergamaschi Anello » 22,75
29. Paxia Ferdinando » 22,70
30. Chiantia Salvatore » 22,60
31. Civico Renata » 22,55
32. Pelliccioni Giuseppe » 22,50
33. Bellucci Maurizio » 22,45
34. Di Renzo Giuseppe » 22,40
35. Faraldo Vincenzo » 22,35
36. Francia Vittorio » 22,30
37. Zinzi Domenico » 22,30
38. Lepore Angelo » 22,30
39. Menegol Enrico » 22,25
40. Fasoli Vitolo » 22,20
41. De Filippo Vittorio » 22,20
42. Quintano Camillo » 22,15
43. Marconi Alessandro » 22,15
44. Marcello Livio » 22,10
45. Lo Sasso Aldo » 22,05
46. Binda Enrico » 22 —
47. Cangani Angelo » 22 —
48. Scortichini Zelio » 21,85
49. Antonini Pietro » 21,80
50. Mondi Sante » 21,80
51. Patini Ugo » 21,75
52. De Cola Ugo » 21,70
53. Fava Paolo » 21,60
54. Colaiacomo Paolo » 21,60
55. Bittau Giuseppe » 21,60
56. Croce Luigi » 21,50
57. Titi Pasquale » 21,50
58. Palone Giovanni » 21,40
59. Rao Ferdinando » 21,40
60. Bartoli Giorgio » 21,35
61. Sansò Giovanni » 21,30
62. Pizzi Emidio » 21,25
63. Fontana Alessandro » 21,25
64. Podda Achille » 21,25
65. Cemin Giovanni » 21,25
66. Malpassi Mario » 21,25
67. Tiddi Pietro » 21,20
68. Gianfelice Giulio » 21,15
69. Bigelli Fortunato » 21,10
70. Faraoni Domenico » 21 —
71. Passerini Elide » 21 —
72. D'Auria Mario » 21 —
73. Mele Mario » 21 —
74. Chiaretti Marino » 21 —
75. Capaldo Enrico » 21 —
76. Mencarelli Alberto » 20,90
77. Moltoni Danilo » 20,85
78. Salvitti Roberto » 20,80
79. Occhiuzzi Filomena » 20,80
80. Palone Adriano » 20,80
81. Vivenzio Borghesi Celestina » 20,75
82. Vogli Guerino » 20,70
83. Paradisi Alfio » 20,65
84. Targioni Augusto » 20,60
85. Curati Corrado » 20,60
86. Paduano Domenico » 20,60
87. Lucarini Aglauro » 20,50
88. Nozza Pietro » 20,50
89. Degli Antoni Antonio » 20,50
90. Peruzzini Mario » 20,50
91. Stori Silvio » 20,45
92. Spadoni Luigi » 20,40
93. Di Marco Giovanni » 20,40
94. De Matteis Pasquale » 20,35
95. Tarani Iride » 20,35
96. Finamore Luigi » 20,30
97. Stroligh Marcello » 20,30
98. De Paparo Beatrice » 20,30
99. Pacifici Italo » 20,25

100. Cattaneo Wanda . . . . . . punti 20,25
101. Patatini Leonardo . . . . . » 20,20
102. Armienti Romeo . . . . » 20,20
103. Selvaggi Pasquale . » 20,20
104. Mareschi Maria . . . . » 20,20
105. Zarzana Maria . . » 20,20
106. Vagaggini Franco » 20,15
107. Santarosa Bruno » 20,15
108. Giagnoli Colomba » 20,15
109. De Angelis Bruno » 20,10
110. Gaspardis Luigi » 20,10
111. Paoletti Mete Altea » 20,05
112. Ridini Mario » 20 —
113. Perini Pietro » 20 —
114. Tossici Pietro » 20 —
115. Forti Camillo » 19,95
116. Ricca Vittorio » 19,95
117. Ventura Giovanni » 19,90
118. Fascina Giuseppe » 19,90
119. Berardi Rosa Maria » 19,90
120. Michetti Orazio » 19,80
121. Papi Renato » 19,80
122. De Fusco Luigi » 19,80
123. Parigi Pietro » 19,75
124. Del Moro Alfredo » 19,75
125. Canu Bartolomeo » 19,75
126. D'Incecco Adolfo » 19,60
127. Rosato Domenico Antonio Giovanni Batt. » 19,50
128. Ciriello Carmine » 19,40
129. Ricci Pierina » 19,30
130. Missana Vittorio » 19,25
131. De Vita Marco » 19,20
132. Guerra Franco » 19,10
133. Piantoni Giov. Battista » 19 —
134. D'Agostino Gabriele » 19 —
135. Bertolo Teresa » 18,50
136. Felicetti Luigi » 18,40
137. Amantia Giovanni » 18,25
138. Bonino Iole » 18,10
139. Faro Concetta » 18 —
140. Di Matteo Agostino » 17,90
141. Ercolano Vincenza » 17,90
142. Rossi Seso » 17,80
143. Tonelli Tito » 17,70
144. Basi Luigi » 17,70
145. Maglione Ubaldo » 17,65
146. Manconi Pietro » 17,60
147. Marchio Guerino » 17,50
148. Tarantelli Pio » 17,40
149. Cristiani Gianni » 17,40
150. Barbaro Antonio » 17,40
151. Acierno Angelo » 17,30
152. Rossoni Giuseppe » 17,25
153. Roseo Prassede » 17,10
154. Andreotti Udino » 17 —
155. Vecia Gino » 16,75
156. Masè Mario » 16,75
157. Luchetti Angelo » 16,60
158. Pasquato Antonio » 16,40
159. Pitassio Attilio » 16,40
160. Barzi Giulio . » 16,35
161. Gioia Mario . » 16,20
162. Cecilia Angelo . » 16,10
163. Sorino Mario . . » 16,10
164. Milani Bruno . » 16,05
165. Nutarelli Luigi . » 16 —
166. Santarelli Carmen . » 15,80
167. Posocco Clelia . . » 15,75
168. Sulas Angelo . » 15,70
169. D'Avenia Paolo » 15,60
170. Tarchiani Alessandro » 15,55
171. Amato Armando » 15,50
172. Fiorito Biagio . . » 15,35
173. Saglia Carlo . . . » 15,20
174. Bevilacqua Alberto . » 14,55
175. Pertusati Pietro . » 14,50
176. Ricci Angelo . » 14,40
177. Ravarelli Maria . » 14,30
178. Scaglioni Aldo . » 14,20
179. Zuccarini Giuseppe . » 14 —
180. Gonnella Roberto . . » 14 —
181. Tombari Mario . . . . . . » 13,90
182. Gulli Giovanna . . . . . . punti 13,80
183. Mandozzi Antonio . . . . . . » 13,75
184. Panicco Rosa Amalia . . . . . » 13,75
185. Beltrame Navilio Giuseppe . . . . . » 13,70
186. Cirillo Angelina . . . . . » 13,70
187. Innamorati Terenziano . . . . . » 13,60
188. Carella Nereo . . . . . » 13,60
189. Chiorboli Giovanni . . . . . . » 13,60
190. Casanova Laura . . . . » 13,30
191. Biondi Angiolo . . . . . . » 13,25
192. Pezzoli Maria . . . . . » 13,20
193. Manciani Anna Maria . . . . » 13 —
194. Calderaio Stefano . . . . . » 12,90
195. Paolini Luigina . . » 12,85
196. Paolini Amedeo . . . . . . » 12,85
197. Malgeri Vincenzo . . . . . » 12,50
198. Giannotta Maria . . . . . . » 12,50
199. Meini Giovanni . » 12,45
200. Pinna Fedele . . . » 12,40
201. Spaziani Ernesto . . . » 12,10
202. Vaquer Luciano . » 12 —
203. Scamandri Ettore . » 11,90
204. Scorsini Vincenzo . . » 11,60
205. Di Martino Lucia . » 11,50
206. Parasiliti Ettore . . » 11,25
207. Valelli Agostino . . » 11 —
208. Mainardi Gaetano . » 10,60
209. Di Liberto Antonino . . . . » 10,50
210. Onofri Amerigo . . . . » 10,50
211. Marini Getulio . . . . » 10,50

Art. 2.

Tenuto conto dei diritti di precedenza stabiliti a favore di particolari categorie di candidati, le graduatorie dei vincitori e degli idonei sono le seguenti:

A) Graduatoria dei vincitori:

1. Ledda Bachisio, punti 34,50, combattente, invalido di guerra.
2. Ciciani Mario, punti 32,25, invalido di guerra.
3. Amitrano Maria, punti 32.
4. Tabak Sciucri, punti 29, combattente.
5. Altieri Carlo, punti 27,50, invalido di guerra.
6. Fabiani Vito, punti 26,70, combattente.
7. De Benedictis Mario, punti 26,60, precede perchè combattente.
8. Trombacco Vincenzo, punti 26,60.
9. Ricciardi Antonio, punti 26,50.
10. Daniele Pasquale, punti 26.
11. Causero Luigi, punti 25,30.
12. Marcato Italo, punti 25,25, combattente.
13. Di Gioia Giuseppe, punti 25, combattente.
14. Tudisco Donato, punti 24,80, combattente.
15. Scardoni Adriana, punti 24,70.
16. Mingo Claudio, punti 24,20, precede perchè combattente.
17. Morandini Luigi, punti 24,20.
18. Paolone Giovanni, punti 24.
19. Gaggioli Giuseppe, punti 23,70.
20. Sambucini Silvio, punti 23,60, combattente.
21. Salzano Angelo, punti 23,50, combattente, precede perchè insignito di croce di guerra.
22. Ciola Lino, punti 23,50, precede perchè combattente.
23. Sciscio Francesco, punti 23,50.
24. Capasso Letizia, punti 23,10.
25. Bruno Vito Vincenzo Michele, punti 23, precede perchè combattente.
26. Di Gaetano Leonardo, punti 23.
27. Veggiato Giovanni, punti 22,90.
28. Bergamaschi Anello, punti 22,75, combattente.
29. Paxia Ferdinando, punti 22,70, combattente.
30. Chiantia Salvatore, punti 22,60, combattente.
31. Civico Renata, punti 22,55.
32. Pelliccioni Giuseppe, punti 22,50, combattente.
33. Bellucci Maurizio, punti 22,45, combattente.
34. Di Renzo Giuseppe, punti 22,40, prigioniero dei tedeschi.
35. Faraldo Vincenzo, punti 22,35.
36. Francia Vittorio punti 22,30, combattente, precede perchè ferito in combattimento.

37. Zinzi Domenico, punti 22,30, precede perchè combattente.
38. Lepore Angelo, punti 22,30.
39. Menegol Enrico, punti 22,25, partigiano-combattente.
40. Fasoli Vitolo, punti 22,20, precede perchè coniugato con due figli.
41. De Filippo Vittorio, punti 22,20.
42. Quintano Camillo, punti 22,15, precede perchè combattente.
43. Marconi Alessandro, punti 22,15.
44. Marcello Livio, punti 22,10, combattente.
45. Lo Sasso Aldo, punti 22,05.
46. Binda Enrico, punti 22, combattente, precede perchè insignito di medaglia al valor militare.
47. Cangani Angelo, punti 22, combattente.
48. Scortichini Zelio, punti 21,85, combattente.
49. Antonini Pietro, punti 21,80, precede perchè combattente.
50. Mondi Sante, punti 21,80.
51. Patini Ugo, punti 21,75, combattente.
52. De Cola Ugo, punti 21,70, combattente.
53. Fava Paolo, punti 21,60, combattente, precede perchè orfano di guerra.
54. Colaiacomo Paolo, punti 21,60, combattente, precede perchè ferito in combattimento.
55. Bittau Giuseppe, punti 21,60, combattente.
56. Croce Luigi, punti 21,50, precede perchè invalido di guerra.
57. Titi Pasquale, punti 21,50.
58. Palone Giovanni, punti 21,40, precede perchè combattente.
59. Rao Ferdinando, punti 21,40.
60. Bartoli Giorgio, punti 21,35, combattente.
61. Sansò Giovanni, punti 21,30, combattente.
62. Pizzi Emidio, punti 21,25, precede perchè invalido di guerra.
63. Fontana Alessandro, punti 21,25, combattente, precede perchè insignito di croce di guerra.
64. Podda Achille, punti 21,25, precede perchè combattente.
65. Cemin Giovanni, punti 21,25, precede perchè coniugato con quattro figli.
66. Malpassi Mario, punti 21,25.
67. Tiddi Pietro, punti 21,20.
68. Gianfelice Giulio, punti 21,15.
69. Bigelli Fortunato, punti 21,10.
70. Faraoni Domenico, punti 21, precede perchè invalido di guerra.
71. Passerini Elide, punti 21, precede perchè vedova di guerra.
72. D'Auria Mario, punti 21, combattente, precede perchè coniugato con due figli.
73. Mele Mario, punti 21, combattente, precede perchè coniugato con un figlio e più anziano.
74. Capaldo Enrico, punti 21, combattente, precede perchè coniugato con un figlio.
75. Chiaretti Marino, punti 21, combattente.
76. Mencarelli Alberto, punti 20,90, prigioniero di guerra.
77. Moltoni Danilo, punti 20,85, combattente, invalido di guerra.
78. Salvitti Roberto, punti 20,80, combattente, precede perchè orfano di guerra.
79. Occhiuzzi Filomena, punti 20,80, precede perchè partigiana-combattente.
80. Palone Adriano, punti 20,80.
81. Vivenzio Borghesi Celestina, punti 20,75.
82. Vogli Guerino, punti 20,70, combattente.
83. Paradisi Alfio, punti 20,65, prigioniero di guerra.
84. Targioni Augusto, punti 20,60, combattente, precede perchè ferito in combattimento.
85. Curati Corrado, punti 20,60, combattente, precede perchè coniugato con quattro figli.
86. Paduano Domenico, punti 20,60, prigioniero di guerra.
87. Lucarini Ageauro, punti 20,50, precede perchè combattente.
88. Nozza Pietro, punti 20,50, precede perchè coniugato con tre figli.
89. Degli Antoni Antonio, punti 20,50, precede perchè coniugato con due figli.
90. Peruzzini Mario, punti 20,50.
91. Stori Silvio, punti 20,45, combattente.
92. Spadoni Luigi, punti 20,40, precede perchè prigioniero di guerra.
93. Di Marco Giovanni, punti 20,40.
94. De Matteis Pasquale, punti 20,35, precede perchè combattente.
95. Tarani Iride, punti 20,35.
96. Finamore Luigi, punti 20,30, combattente, precede perchè coniugato con un figlio.
97. Stroligli Marcello, punti 20,30, precede perchè combattente.
98. De Paparo Beatrice, punti 20,30.
99. Pacifici Italo, punti 20,25, precede perchè combattente.
100. Cattaneo Wanda, punti 20,25.
101. Patatini Leonardo, punti 20,20, combattente, precede perchè orfano di guerra.
102. Armienti Romeo, punti 20,20, partigiano combattente, precede perchè insignito di croce di guerra.
103. Selvaggi Pasquale, punti 20,20, precede perchè combattente.
104. Mareschi Maria, punti 20,20, precede perchè coniugata con un figlio.
105. Zarzana Maria, punti 20,20.
106. Vagaggini Franco, punti 20,15, combattente, precede perchè più anziano.
107. Santarossa Bruno, punti 20,15, precede perchè combattente.
108. Giagnoli Colomba, punti 20,15.
109. De Angelis Bruno, punti 20,10, invalido di guerra.
110. Ridini Mario, punti 20, invalido di guerra.
111. Malgeri Vincenzo, punti 12,50, invalido di guerra.
112. Valelli Agostino, punti 11, invalido di guerra.

B) Graduatoria degli idonei:

1. Gaspardis Luigi, punti 20,10.
2. Paoletti Altea, punti 20,05.
3. Perini Pietro, punti 20, precede perchè combattente.
4. Tossici Pietro, punti 20.
5. Forti Camillo, punti 19,95, combattente, precede perchè coniugato con un figlio.
6. Ricca Vittorio, punti 19,95, combattente.
7. Ventura Giovanni, punti 19,90, precede perchè combattente.
8. Fascina Giuseppe, punti 19,90, precede perchè coniugato con quattro figli.
9. Berardi Rosa Maria, punti 19,90.
10. Michetti Orazio, punti 19,80, combattente, precede perchè orfano di guerra.
11. Papi Renato, punti 19,80, precede perchè combattente.
12. De Fusco Luigi, punti 19,80.
13. Parigi Pietro, punti 19,75, combattente, precede perchè ferito in combattimento.
14. Del Moro Alfredo, punti 19,75, precede perchè combattente.
15. Canu Bartolomeo, punti 19,75.
16. D'Incecco Adolfo, punti 19,60.
17. Rosato Domenico Ant. G. B., punti 19,50, combattente.
18. Ciriello Carmine, punti 19,40.
19. Ricci Pierina, punti 19,30.
20. Missana Vittorio, punti 19,25, combattente.
21. De Vita Marco, punti 19,20.
22. Guerra Franco, punti 19,10, combattente.
23. Piantoni Giobattista, punti 19, precede perchè coniugato.
24. D'Agostino Gabriele, punti 19.
25. Bertolo Teresa, punti 18,50.
26. Felicetti Luigi, punti 18,40, combattente.
27. Amantia Giovanni, punti 18,25.
28. Bonino Jole, punti 18,10.
29. Faro Concetta, punti 18.
30. Di Matteo Agostino, punti 17,90, precede perchè combattente.
31. Ercolano Vincenza, punti 17,90.
32. Rossi Seso, punti 17,80.
33. Tonelli Tito, punti 17,70, precede perchè coniugato.
34. Basi Luigi, punti 17,70
35. Maglione Ubaldo, punti 17,65.
36. Manconi Pietro, punti 17,60, combattente.
37. Marchio Guerino, punti 17,50, combattente.
38. Tarantelli Pio, punti 17,40, precede perchè combattente.
39. Cristiani Gianni, punti 17,40, precede perchè coniugato con quattro figli.

40. Barbaro Antonio, punti 17,40.
41. Acierno Angelo, punti 17,30.
42. Rossoni Giuseppe, punti 17,25.
43. Roseo Prassede, punti 17,10.
44. Andreotti Udino, punti 17.
45. Vecia Gino, punti 16,75, combattente, precede perchè insignito di croce di guerra.
46. Masè Mario, punti 16,75, combattente.
47. Luchetti Angelo, punti 16,60, combattente.
48. Pasquato Antonio, punti 16,40, precede perchè coniugato con due figli.
49. Pitassio Attilio, punti 16,40.
50. Barzi Giulio, punti 16,35.
51. Gioia Mario, punti 16,20, combattente.
52. Cecilia Angelo, punti 16,10, combattente, precede perchè coniugato con due figli.
53. Sorino Mario, punti 16,10, combattente.
54. Milani Bruno, punti 16,05, combattente.
55. Nutarelli Luigi, punti 16, combattente.
56. Santarelli Carlo, punti 15,80.
57. Posocco Clelia, punti 15,75.
58. Sulas Angelo, punti 15,70, combattente.
59. D'Avenia Paolo, punti 15,60.
60. Tarchiani Alessandro, punti 15,55, combattente.
61. Amato Armando, punti 15,50, combattente.
62. Fiorito Biagio, punti 15,35.
63. Saglia Carlo, punti 15,20.
64. Bevilacqua Alberto, punti 14,55, combattente.
65. Pertusati Pietro, punti 14,50, combattente.
66. Ricci Angelo, punti 14,40, combattente.
67. Ravarelli Maria, punti 14,30.
68. Scaglioni Aldo, punti 14,20.
69. Zuccarini Giuseppe, punti 14, precede perchè coniugato con due figli.
70. Gonnella Roberto, punti 14.
71. Tombari Mario, punti 13,90, internato civile.
72. Gullì Giovanna, punti 13,80.
73. Mandozzi Antonio, punti 13,75, precede perchè combattente.
74. Panicco Rosa Amalia, punti 13,75.
75. Beltrami Navilio Giuseppe, punti 13,70, precede perchè combattente.
76. Cirillo Angelina, punti 13,70, deportata civile in Germania.
77. Innamorati Terenziano, punti 13,60, combattente, precede perchè coniugato con due figli.
78. Carella Nereo, punti 13,60, precede perchè combattente.
79. Chiorboli Giovanni, punti 13,60.
80. Casanova Laura, punti 13,30.
81. Biondi Angiolo, punti 13,25.
82. Pezzoli Maria, punti 13,20.
83. Manciani Anna Maria, punti 13.
84. Calderaio Stefano, punti 12,90.
85. Paolini Luigina, punti 12,85, precede perchè vedova di guerra.
86. Paolini Amedeo, punti 12,85.
87. Giannotta Maria, punti 12,50.
88. Meini Giovanni, punti 12,45.
89. Pinna Fedele, punti 12,40.
90. Spaziani Ernesto, punti 12,10.
91. Vaquer Luciano, punti 12.
92. Scamandri Ettore, punti 11,90, partigiano combattente.
93. Scorsini Vincenzo, punti 11,60, combattente.
94. Di Martino Lucia, punti 11,50.
95. Parasiliti Ettore, punti 11,25, combattente.
96. Mainardi Gaetano, punti 10,60, combattente.
97. Di Liberto Antonino, punti 10,50, combattente, precede perchè coniugato con tre figli.
98. Onofri Amerigo, punti 10,50, precede perchè combattente.
99. Marini Getulio, punti 10,50.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 giugno 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 11, *foglio n.* 225. — BERITELLI

(5771)

PREFETTURA DI NUORO

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro al 30 novembre 1949;

Visti gli atti del concorso stesso;

Visto l'art. 24 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate concorrenti, risultate idonee nel concorso di cui in premessa, sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

1) Vandelli Giovanna: Isili;
2) Luminasi Giovanna: Lanusei;
3) Merlotti Rosa: Bitti;
4) Masetti Argentina: Orune;
5) Pini Teresa: Atzara;
6) Piazza Nives: Cuglieri;
7) Padovani Alessandra: Consorzio Aritzo-Belvì;
8) Salis Pasqualina: Consorzio Suni-Tinnura;
9) Garò Amalia: Orosei;
10) Ganeo Rossana: Orgosolo;
11) Loi Luigia: Posada;
12) Baldissara Evelina: Olza;
13) Dominici Luciana: Consorzio Gergei-Escolca;
14) Manca Maria Teresa: Consorzio Irgoli-Galtellì-Onifai-Loculi;
15) Meloni Margherita: Meana Sardo;
16) Marucchi Lillia: Orotelli;
17) Guidi Stella Vanda: Lula;
18) Naldini Ida: Ilbono;
19) Alessandrini Mafalda: Consorzio Nuragus-Genoni-Nurallao;
20) Puggioni Crocetta: Consorzio Austis-Teti;
21) Ferrari Regina: Oniferi;
22) Loi Giovanna: Lodè;
23) Gianesini Fedora: Ulassai.

Nuoro, addì 6 novembre 1951

Il prefetto: VOLPES

(5676)

PREFETTURA DI FERRARA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ferrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visto il proprio decreto n. 6358 in data 30 maggio 1951, concernente la dichiarazione dei vincitori del concorso per posti di veterinari condotti, bandito con precedente decreto n. 10415 in data 16 giugno 1947;

Ritenuto che, in seguito alla rinuncia espressa dal dottor Pinelli Paolo, vincitore della condotta di Quartesana di Ferrara, occorre procedere alla nomina del dott. Russo Luigi, il quale preventivamente interpellato, ha dichiarato di accettare tale sede;

Ritenuto, altresì necessario procedere alla parziale rettifica del precedente decreto n. 6538 in data 19 ottobre 1951, in cui, per errore di trascrizione, al dott. Zucchini Orlando risulta attribuita la predetta condotta di Quartesana, anzichè quella di Marrara, allo stesso in effetti spettante;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I veterinari sottoelencati sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno di essi indicata:

Zucchini Orlando: Marrara di Ferrara;
Russo Luigi: Quartesana di Ferrara.

Ferrara, addì 7 novembre 1951

Il prefetto: LIUTI

(5740)

PREFETTURA DI TARANTO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Taranto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visti i propri precedenti decreti n. 9220 e n. 9289 in data 27 aprile 1951, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei nel concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in Provincia, bandito con decreto prefettizio n. 13689 in data 21 giugno 1947, e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Viste le rinunzie dei dottori Leonardo Luongo, Giovanni Natale, Stefano Palminteri, Augusto Paganelli e Saverio Tancorra per la condotta veterinaria del comune di Martina Franca;

Considerato che il dott. Biagio Visceglia ha diritto ad essere dichiarato vincitore della condotta veterinaria suddetta quale concorrente che, seguendo in graduatoria i rinunciatari, per primo ha chiesto, in ordine di preferenza, il posto resosi disponibile;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 26, 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Biagio Visceglia è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Martina Franca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e del comune di Martina Franca.

Taranto, addì 9 novembre 1951

Il prefetto: GAIPA

(5786)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visti i propri decreti n. 7536 in data 19 aprile 1951, con i quali è stato provveduto all'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1946 ed alla assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso medesimo;

Visti i successivi decreti n. 22049 in data 9 luglio 1951, n. 23782 in data 23 luglio 1951, n. 25795 in data 23 agosto 1951, n. 31498 in data 23 settembre 1951, con i quali sono state apportate delle variazioni alle assegnazioni delle sedi, per espressa rinunzia dei veterinari che vi erano stati assegnati;

Considerato che, a seguito di ulteriori rinunzie, sono rimaste vacanti e disponibili le condotte di Bonefro, Carovilli, Frosolone, Castel San Vincenzo e Sepino;

Ritenuta la necessità di provvedere alla assegnazione delle predette condotte secondo l'ordine delle preferenze a suo tempo indicate dai concorrenti interessati;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono assegnati alle condotte veterinarie per ciascuno indicate:

1) Angelucci dott. Publio: Bonefro (condotta comunale);
2) Colesanti dott. Aldo: Carovilli (consorzio);
3) Mastropietro dott. Andrea: Frosolone (consorzio);
4) De Rogatis dott. Renato: Castel San Vincenzo (consorzio);
5) Bontempo dott. Ovidio: Sepino (consorzio).

Il sindaco di Bonefro ed i presidenti dei Consorzi sopraindicati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, per la parte di competenza.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 30 ottobre 1951

Il prefetto: LA SELVA

(5776)

PREFETTURA DI CUNEO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 25 maggio 1951, numero 20679 e n. 20680, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1949 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che le condotte mediche di Roddi-Grinzane Cavour e Sambuco-Pietraporzio-Argentera sono rimaste vacanti di titolare per la rinuncia dei vincitori precedentemente designati e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tali posti;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione dei concorrenti interpellati per l'assegnazione delle sedi suindicate;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici idonei al concorso suindicato, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno di essi indicate:

Tocci dott. Vittorio: condotta medica consorziale di Roddi-Grinzane Cavour;

Mancusi dott. Francesco: condotta medica consorziale di Sambuco-Pietraporzio-Argentera.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati, le cui Amministrazioni, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei nuovi titolari.

Cuneo, addì 8 novembre 1951

Il prefetto: JOANNIN

(5785)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.